



**LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"**

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – P.E.O. [vrps04000b@istruzione.it](mailto:vrps04000b@istruzione.it) – P.E.C. [vrps04000b@pec.istruzione.it](mailto:vrps04000b@pec.istruzione.it) –  
sito web: <https://www.messedaglia.edu.it> – C.F.: 80011700236 – C.M.: VRPS04000B

---

**REGOLAMENTO SULL'USO DEL CELLULARE E ALTRI DISPOSITIVI  
ELETTRONICI**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

**VISTO**

**Il DPR n. 249** del 24/06/1998 *"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti"*;

**Il DM n. 30** del 15/03/2007 *"Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"*;

**il DM n. 104** del 30/11/2007 *"Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche"*;

**dispone**

**le seguenti norme sull'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari.**

Art. 1 – Utilizzo da parte del personale docente

Fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di classe e/o l'utilizzo di piattaforme informatiche e applicazioni per la didattica, è vietato l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici per fini personali durante le attività con gli alunni.

Art. 2 – Utilizzo da parte dei collaboratori scolastici

Durante l'orario di servizio, i collaboratori scolastici possono utilizzare dispositivi elettronici personali per la consultazione e l'utilizzo dei servizi online della scuola (es. consultazione della bacheca web, inoltro di comunicazioni indifferibili alla segreteria o al DS). È opportuno limitare l'utilizzo del telefono cellulare durante l'orario di servizio ai soli casi di effettiva necessità, soprattutto durante la sorveglianza sugli alunni.

Art. 3 – Utilizzo da parte degli assistenti amministrativi e tecnici

È vietato l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante l'attività con gli alunni (assistenti tecnici). È comunque opportuno limitare l'utilizzo del telefono cellulare durante l'orario di servizio ai soli casi di effettiva necessità.



### **LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSE DAGLIA"**

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – P.E.O. [vrps04000b@istruzione.it](mailto:vrps04000b@istruzione.it) – P.E.C. [vrps04000b@pec.istruzione.it](mailto:vrps04000b@pec.istruzione.it) –  
sito web: <https://www.messedaglia.edu.it> – C.F.: 80011700236 – C.M.: VRPS04000B

---

#### **Art. 4 – Utilizzo del telefono cellulare e dello smart watch da parte degli studenti**

Durante l'orario di lezione i telefoni cellulari e/o gli smart watch devono essere tenuti spenti e non a portata di mano, salvo l'utilizzo consentito e la registrazione della lezione.

Eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

Il docente può altresì autorizzare temporaneamente l'uso del cellulare per attività funzionali all'attività didattica (es. fotografare la verifica).

#### **Art. 5 – Utilizzo di tablet e/o pc portatili da parte degli studenti**

Gli studenti possono utilizzare tablet e/o pc portatili per tutte le attività didattiche, salvo che il docente disponga diversamente. È vietato l'utilizzo di tablet e/o pc portatili per attività estranee alla didattica.

#### **Art. 6 – Registrazione delle lezioni da parte degli studenti**

È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. In particolare, l'alunno che intende registrare la lezione comunica a tutti i presenti (docente e compagni di classe) la sua intenzione preventivamente; lo strumento viene posto a tal fine sulla cattedra. Per quanto riguarda i compagni di classe, va ottenuto anche il loro consenso.

#### **Art. 7 – Sanzioni per utilizzo non consentito o improprio**

Nel caso di utilizzo non autorizzato o improprio, il docente ammonisce l'alunno che un'ulteriore trasgressione potrà comportare una nota sul registro o, nei casi più gravi, la sanzione della sospensione dalle lezioni da 1 a 10 giorni, inserisce un richiamo sul registro e segnala l'accaduto al coordinatore di classe e al DS.

#### **Art. 8 – Ausilii per alunni con DSA**

Ai sensi della legge n. 170/2010, gli studenti con DSA hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, essi possono utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (ivi compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.

#### **Art. 9 – Tutela dei dati personali**



**LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"**

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA

Tel. 045/596432-8034772 – P.E.O. [vrps04000b@istruzione.it](mailto:vrps04000b@istruzione.it) – P.E.C. [vrps04000b@pec.istruzione.it](mailto:vrps04000b@pec.istruzione.it) –  
sito web: <https://www.messedaglia.edu.it> – C.F.: 80011700236 – C.M.: VRPS04000B

---

Al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, è vietata la ripresa, tramite cellulari o altri dispositivi elettronici, di suoni o immagini di alunni, docenti, personale della scuola e dati personali in ambito scolastico, nonché la condivisione o la diffusione con ogni mezzo (anche tramite il web, social network, applicazioni di messaggistica mobile, etc.) di tale materiale senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e il consenso dei soggetti direttamente interessati legalmente capaci. Tale divieto opera in tutta la scuola (aule, corridoi, bagni, cortile...) e per tutta la durata della permanenza degli alunni, sia durante le lezioni mattutine che durante le attività pomeridiane ed all'intervallo.

In caso di violazione della disposizione precedente, si applica la sanzione della sospensione da 3 a 10 giorni. Se dal fatto deriva anche un danno all'immagine dell'Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico valuta le modalità del suo risarcimento.

Le condotte di cui al presente articolo possono costituire anche violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali, qualora la diffusione leda la riservatezza e la dignità delle persone, e inoltre, in determinati casi (molestie, messaggi offensivi, immagini oscene, etc.), violazione della legge penale, che comportano in ogni caso responsabilità a carico della persona che le ha commesse. In tali circostanze, ove siano accertati fatti di particolare gravità, è possibile applicare le sanzioni più gravi nella misura e secondo le modalità previste dal regolamento d'istituto.